



Regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale

del 30 settembre 2015

Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli artt. 107, 116 cpv. 2 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), l'art. 39 lett. o) e r) del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), la Legge sulla Polizia del 12 dicembre 1989 (LPol), la Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol), i relativi regolamenti di applicazione, e gli artt. 62 let. f), 104 e 106 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom),

risolve:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento stabilisce le tasse per le prestazioni particolari svolte dalla Polizia comunale.
- ² Esso è applicabile sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano e sui territori dei comuni con i quali è stata conclusa una convenzione di collaborazione intercomunale in materia di polizia.
- ³ Per le tasse di cancelleria fa stato l'apposita Ordinanza del 16 febbraio 2005; sono inoltre riservate eventuali altre tasse contemplate nell'Ordinanza di applicazione al presente Regolamento e in altre ordinanze specifiche.

Art. 2 Definizione

Costituiscono prestazioni particolari quelle che esulano dall'attività ordinaria della Polizia comunale.

Art. 3 Criteri di computo

- ¹ Le prestazioni del personale sono calcolate su base oraria tenuto conto del costo medio di un agente della Polizia comunale e dei veicoli utilizzati.
- ² Di regola, i costi del personale e dei veicoli usati nell'espletamento delle prestazioni particolari richieste sono imputati in aggiunta al costo del servizio; fanno eccezione i casi contemplati all'art. 7 in cui la tassa è indicata a titolo forfettario.

- ³ Il Municipio stabilisce le tasse sulla base di una specifica Ordinanza entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.
- ⁴ I costi effettivi di ditte esterne generati dall'intervento sono fatturati separatamente.

Art. 4 Eccezioni

Le prestazioni particolari possono essere ridotte o rifiutate per motivi di mancanza di personale, di veicoli e/o di attrezzature o per altri giustificati motivi.

CAPITOLO 2 Ammontare delle tasse

Art. 5 Costi del personale e dei veicoli

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | I costi del personale di Polizia sono definiti come segue: | |
| | - agente o funzionario per 1 ora | fino a CHF 160.-- |
| | per ogni successivi 1/4 d'ora o frazione di 1/4 d'ora | fino a CHF 40.-- |
| | - supplementi orari per servizio notturno o festivo | fino a CHF 10.-- |
| 2. | I costi dei veicoli sono definiti come segue: | |
| | - autoveicolo per ogni chilometro percorso | fino a CHF 3.-- |
| | - motoveicolo per ogni chilometro percorso | fino a CHF 2.-- |
| 3. | Determinante è il tempo impiegato e il percorso effettuato dal punto di partenza fino al rientro al luogo di servizio. | |

Art. 6 Noleggio segnaletica

- ¹ Il costo del noleggio della segnaletica è definito come segue:
- segnaletica fino a CHF 10.-- al giorno al pezzo
- ² Nel caso in cui il noleggio della segnaletica viene richiesto da enti, associazioni aventi sede a Lugano senza scopo di lucro non viene prelevata alcuna tassa.

Art. 7 Tasse di base per prestazioni particolari

¹ Scorte e sorveglianze per trasporti, accompagnamenti, cerimonie, manifestazioni e simili

| | | |
|----|---|------------------------------------|
| a) | scorte per trasporti | fino a CHF 100.-- |
| | accompagnamento al domicilio di persone in stato alterato o in altre circostanze | fino a CHF 300.-- (forfettario) |
| | - se fuori giurisdizione l'importo indicato non è da considerarsi forfettario. | |
| c) | servizio in occasione di cerimonie | fino a CHF 150.-- (forfettario) |
| d) | servizio d'ordine o di circolazione per manifestazioni private, sportive, commerciali o altro | fino a CHF 100.-- |
| | - enti e associazioni senza scopo di lucro, aventi sede a Lugano | fino a CHF 100.-- (forfettario) |

² Assistenza in procedure esecutive

| | | |
|----|--|--|
| a) | esecuzione decreti di sfratto | fino a CHF 150.-- per intervento (forfettario) |
| b) | intimazione atti ordinati da autorità | fino a CHF 150.-- per intervento (forfettario) |
| c) | traduzione forzata su mandato degli Uffici di esecuzione e degli Uffici dei fallimenti | fino a CHF 150.-- per intervento (forfettario) |
| d) | assistenza nelle procedure di esecuzione e dei fallimenti | fino a CHF 150.-- per intervento (forfettario) |

³ Procedure in seguito a incidenti con danneggiamenti a proprietà del Comune

Per l'espletamento di questo tipo di pratiche è prelevata una tassa fino a CHF 200.--.



4 Prestazioni diverse

| | | |
|----|---|---|
| a) | interventi per rimozione forzata o per blocca ruota veicoli | fino a CHF 150.-- (forfettario) |
| b) | deposito per veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione forzata | fino a CHF 20.-- /giorno, a partire dal terzo giorno |
| c) | interventi per recupero veicoli | fino a CHF 150.-- (forfettario) |
| d) | smaltimento veicoli a motore | fino a CHF 300.-- (forfettario) |
| e) | assistenza per lo smontaggio di ciclomotori manomessi | fino a CHF 100.-- (forfettario) |
| f) | apertura porte di locali o portiere di autoveicoli | fino a CHF 50.-- (forfettario) |
| g) | controllo annuale taxi | fino a CHF 200.-- (forfettario) |
| h) | deposito oggetti smarriti se l'oggetto restituito è rimasto in custodia per un periodo superiore ad un anno | fino a CHF 10.-- |
| i) | ritrovamento e pratiche riconsegna animali domestici | fino a CHF 100.-- (forfettario) |
| j) | uso alcoometer (se il risultato oltrepassa lo 0.5%) | fino a CHF 30.-- (forfettario) |
| k) | sequestro targhe e licenza di circolazione di veicoli a motore ordinate da autorità | Secondo tariffa cantonale |
| l) | altri interventi di polizia particolari e su richiesta ingiustificata | fino a CHF 150.-- |

5 Collegamenti di allarme

| | | |
|----|--|----------------------------------|
| a) | collegamento alla centrale operativa PolCom | fino a CHF 1'200.-- all'anno |
| b) | intervento per falso allarme | fino a CHF 200.-- per intervento |
| | - a partire dal 5° falso allarme in un anno, supplemento progressivo | fino a CHF 50.-- per intervento |

Art. 8 Casi particolari

Per casistiche non previste dal presente Regolamento che richiedono una prestazione particolare di Polizia la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la disposizione che più si avvicina al caso specifico.



Art. 9 IVA

Qualora la prestazione erogata e/o il servizio erogante fossero assoggettati all'IVA la tariffa esposta nel presente Regolamento è da intendere senza IVA.

CAPITOLO 3 Procedura

Art. 10 Competenza

Le tasse di cui al presente Regolamento sono riscosse a cura dei Servizi finanziari della Città di Lugano.

Art. 11 Pagamento

- ¹ Le tasse sono pagate al momento del rilascio della documentazione o a prestazione eseguita. Possono tuttavia essere richiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione.
- ² Il pagamento avviene in contanti dietro ricevuta o tramite fatturazione.

Art. 12 Esenzioni

- ¹ Le prestazioni eseguite a favore di autorità giudiziarie e amministrative svizzere sono di regola gratuite se è garantita la reciprocità.
- ² In casi giustificati e particolari, il Municipio può accordare l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse.

CAPITOLO 4 Disposizioni finali

Art. 13 Rimedi di diritto

- ¹ Contro le decisioni della Polizia della Città di Lugano è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. In mancanza di reclamo il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso.
- ² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 14 Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga eventuali precedenti disposizioni comunali in materia incompatibili o contrarie allo stesso.



Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la crescita in giudicato della ratifica da parte della competente Autorità cantonale.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente

Il Segretario a.i.:

Gli scrutatori

P. Rossi

R. Bregy

E. Medolago

S. Buri

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 settembre 2015.
Pubblicato nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 16 novembre 2015.
Ratificato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, con
risoluzione no. 137-RE-13610 del 4 marzo 2016, esposta agli albi comunali dal 9
marzo al 8 aprile 2016.